

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 9 NOVEMBRE 2007 N° 63

OGGETTO: COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. APPELLO SENTENZE CTP RELATIVE ALL'ICI. PROPOSIZIONE RICORSO E CONFERIMENTO INCARICO DIFESA DEL COMUNE.

L'anno **duemilasette** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **12,30** e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. CARLO BOROMEO
2. Sig. MARIO PAOLUCCI
3. Sig. LUCIO CIERI
4. Sig. LEO CASTIGLIONE
5. Sig. GIULIO NAPOLEONE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. Benito PROFETA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a seguito di alcuni ricorsi presentati da singoli contribuenti, la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti ha emesso sei sentenze con cui sono state accolte le tesi dei ricorrenti;

CONSIDERATO che i sei ricorsi sono stati generati dalla complessità delle norme in materia e che le posizioni espresse dai ricorrenti non possono essere sommariamente condivise;

RILEVATO che nei casi in esame, riferite a più annualità, l'importo corrispondente all'imposta contestata è di entità più che significativa in relazione alla media dei pagamenti e che la mancata corresponsione dell'imposta o, peggio, il rimborso di quanto già pagato, provoca un danno erariale irreparabile per il Comune, con successive evidenti ripercussioni negative sugli altri contribuenti;

RITENUTO che l'operato del Comune sia conforme alle norme vigenti in materia e che, quindi, il giudizio dei giudici di primo grado non è condivisibile ravvisandone la illegittimità;

CONSIDERATA l'esigenza di dover assicurare al Comune la tutela dei propri legittimi interessi collettivi nei vari gradi di giudizio, mediante appello delle sei sentenze di che trattasi, quale continuità naturale delle controversie instaurate dai contribuenti e conseguenza dei giudizi sfavorevoli di primo grado;

RITENUTO che la rappresentanza del Comune anche nei procedimenti di appello presso la Commissione Tributaria Regionale possa esser legittimamente assolta dal Dirigente del 2° settore Comunale – Servizi finanziari, Dr. Marcello Di Bartolomeo, quale conferma, senza soluzione di continuità, dell'incarico conferito per la difesa nel primo grado di giudizio;

VISTI gli artt. 48, 49 e 134 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 2° Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Confermare la resistenza in giudizio nelle controversie tributarie, promosse dai contribuenti, mediante appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale, avverso le seguenti sentenze emanate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti in materia di ICI:
 - n.105/04 del 26.5.2006 depositata il 18.9.2006;
 - n.101/02 del 15.12.2006 depositata il 12.1.2007;
 - n.102/02 del 15.12.2006 depositata il 12.1.2007;
 - n.103/02 del 15.12.2006 depositata il 12.1.2007;
 - n. 62/04 del 9.2.2007 depositata l'11.5.2007;
2. Al Dr. Marcello di Bartolomeo, responsabile d'imposta dirigente del 2° Settore – Servizi Finanziari del Comune, è confermato, senza soluzione di continuità, l'incarico di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale nei giudizi di che trattasi con ampia facoltà allo stesso di eccepire e dedurre nell'interesse dell'Ente, ivi comprese la definizione attraverso l'eventuale conciliazione giudiziale di cui all'art.48

del D.Lgs.546/92 e l'eventuale richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ricorrendo le previsioni dell'art 46 del D.Lgs. 546/92.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.